

ROBERTA SANTORO*

EDUCAZIONE RELIGIOSA, DISAGIO E MINORI.
Commento alla sentenza della Corte di Cassazione italiana
del 24 maggio 2018, n.12954

Riassunto

Il presente lavoro ha ad oggetto una pronuncia emessa dalla Suprema Corte di Cassazione, con la recente sentenza del 24 maggio 2018, n.12954, che ha posto l'accento su tematiche riguardanti i minori e la loro educazione religiosa. La vicenda, definendo questioni inerenti alla separazione in presenza di minore, tratta il complesso argomento dell'intesa tra i genitori circa l'educazione da impartire (nello specifico quella religiosa), analizzando la legittimità del comportamento del padre di imporre alla figlia minore una religione diversa da quella dalla stessa praticata con la mamma, rilevando soprattutto l'aspetto del disagio, lamentato dalla stessa minore nel praticare questo "nuovo" culto. L'analisi, inoltre, porta a considerare che la scelta e la pratica di una religione rientra nella manifestazione del diritto di libertà religiosa, tutelato dall'art. 19 della Costituzione, conseguentemente, a poter ritenere ammissibile un autonomo diritto di libertà religiosa da parte del figlio minore, e a domandarci se l'esercizio di questo diritto possa contrastare con la divergente decisione di uno o di entrambi i genitori.

Parole chiavi: famiglia; minore; educazione religiosa; stato di disagio; interesse

* Professore aggregato, dr, Dipartimento di Scienze Politiche, Università degli Studi di Bari "Aldo Moro", Via Giuseppe Suppa, 9 – 70123 Bari (Italy), e-mail: roberta.santoro@uniba.it. ORCID 0000-0002-3536-4491.

1. CENNI INTRODUTTIVI

La pronuncia emessa dalla Suprema Corte di Cassazione, con la recente sentenza del 24 maggio 2018 n.12954, ha posto l'accento su tematiche relative ai minori sulle quali immutate restano interesse ed attualità.

La vicenda, dirimendo questioni inerenti alla separazione in presenza di minore, tratta lo spinoso argomento dell'intesa tra i genitori circa l'educazione da impartire (nello specifico quella religiosa), sondando la liceità del comportamento del padre di imporre alla figlia minore una religione diversa da quella dalla stessa praticata con la mamma, rilevando soprattutto l'aspetto del disagio, lamentato dalla stessa minore nel praticare questo "nuovo" culto.

Il padre, successivamente alla separazione, mutava il proprio orientamento religioso convertendosi ai Testimoni di Geova e seguendo con assiduità gli incontri del Tempio ai quali portava con sé la figlia minore, nonostante questa, accettando mal volentieri il cambiamento, continuava a preferire la religione cattolica già precedentemente professata e condivisa con la mamma.

La Suprema Corte, in linea con la decisione della Corte di Appello di Firenze, che aveva già rilevato l'esistenza del "disagio" della minore a partecipare alle manifestazioni dei Testimoni di Geova, ne confermava le decisioni, nonostante i numerosi motivi di ricorso, attraverso i quali il padre invocava la modifica della decisione, lamentando sia la violazione della Costituzione sia la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

2. TEMATICHE D'INTERVENTO DELLA GIURISPRUDENZA

La magistratura è stata più volte chiamata nel corso degli anni a risolvere questioni attinenti l'educazione religiosa dei minori, risolvendo controversie intrafamiliari aventi ad oggetto vari problemi come ad esempio quelle in cui il bene dell'educazione religiosa è condizionato dalle vicende della comunità familiare, ovvero quando la rottura della comunione ricade sui figli, oppure quando viene meno l'intesa coniugale quale presupposto fondamentale della famiglia, ovvero quando l'intollerabilità della convi-

venza rende necessaria la scelta di un genitore affidatario che sia in grado di poter seguire l'educazione e curare lo svolgimento della personalità minorile¹. In tutti questi casi, la scelta del coniuge affidatario spetta al giudice sia che vi sia contrasto tra i coniugi separandi circa l'affidamento, sia che i genitori siano addivenuti ad un accordo sull'assegnazione del minore ad uno di essi².

Nel corso degli anni, tutte le sentenze emesse si sono mosse in un'unica direzione, quello dell'esclusivo interesse del minore, in modo che esse non devono essere intese come premio o punizione per l'uno o l'altro genitore, ma devono avere come scopo quello di procurare il minor danno possibile al minore stesso, a causa della disgregazione familiare³.

Un punto fermo della giurisprudenza rimane la certezza che la scelta del genitore affidatario non avviene in base a criteri discriminatori: in concreto, dall'affidamento non viene escluso il genitore che si è creato una nuova famiglia; né il genitore affidatario viene scelto in base alle sue idee politiche o religiose, cosa che comporterebbe la violazione degli artt. 3 e 30 della Costituzione della Repubblica Italiana⁴. Copiosa la giurisprudenza, in tale direzione; ad esempio la Suprema Corte con la sentenza 1401/1995, prima nel suo genere, ha confermato come il comportamento di un coniuge consistente nel mutamento di fede religiosa «si ricollega all'esercizio dei

¹ Tra i primi interventi più rilevanti della Giurisprudenza ricordiamo: Cass. civile 27 febbraio 1985, n. 1714; Cass. Civile – sez. I – 23 agosto 1985, n. 4498; Cass. – sez. I civile – sentenza 14 aprile 1988, n. 2964; Cass. civile – sez. I – 7 febbraio 1995, n. 1401.

² Cfr. al riguardo, Santoro 2004.

³ Numerose le decisioni in tal senso. Si ricordi la Cass., 14 aprile 1988, n. 2964, prima sentenza che ha fissato tale principio.

⁴ L'irrelevanza della fede religiosa per la conformazione dei rapporti fra genitori e figli si riscontra, ad esempio, in tema di riconoscimento del figlio naturale, quando si è trattato di respingere l'opposizione della madre, cittadina italiana di religione cattolica, al riconoscimento del minore da parte del padre, cittadino tunisino di religione islamica. L'opposizione faceva leva sugli effetti pregiudizievoli che sarebbero potuti derivare al minore se attratto nell'ordinamento giuridico religioso paterno, non garante del rispetto della parità uomo-donna. I giudici hanno risolto la questione a favore della *lex fori*, poiché la minore era cittadina italiana; inoltre, hanno respinto le opposizioni di carattere religioso al riconoscimento paterno, affermando che «la mera diversità culturale, di origini, di etnia e di religione non può di per sé costituire elemento significativo ai fini dell'esclusione dell'interesse del minore all'acquisizione della doppia genitorialità» (Cass. civ., sez. I, 27 ottobre 1999, n. 12077).

diritti garantiti dall'art. 19 della Costituzione, ma soprattutto non può avere rilevanza come motivo di addebito, o come ragione incidente nell'affidamento dei figli nel momento in cui non superi i limiti di compatibilità con i concorrenti doveri di genitore».

Una volta superata la difficoltà di scelta del genitore affidatario, la giurisprudenza ha evidenziato nelle numerose pronunce come le decisioni relative all'educazione religiosa del minore devono essere adottate di comune accordo da entrambi i genitori⁵, fatta eccezione nel caso in cui il contrasto tra i genitori perduri e l'intervento del giudice si renda quanto mai necessario.

3. LA TUTELA GIUDIZIARIA DELL'INTERESSE DEL MINORE

Appare evidente come il tema dell'educazione, e soprattutto in ordine all'educazione religiosa del minore, assuma un rilievo di notevole importanza, scaturito dalla considerazione che il minore è considerato una persona a tutti gli effetti, un cittadino, ancorché in formazione, facente parte della comunità sociale, a cui si riconoscono i diritti fondamentali d'ogni cittadino ed il diritto al pieno sviluppo della personalità⁶.

Le sentenze emesse dai tribunali, ancora oggi, sempre più frequentemente si interessano delle crisi coniugali a seguito di conversioni religiose (avvenute durante il matrimonio o dopo la separazione), preoccupandosi maggiormente delle possibili influenze negative che i minori possano subire in questo periodo delicato di transizione e di disfacimento della comunità familiare.

Nel decidere le questioni familiari rese più complesse dalla prevalenza delle posizioni individuali, il tribunale si deve attenere all'unico parametro

⁵ Copiosa, in tal senso, la giurisprudenza che da sempre ha affermato che vi è un preciso diritto-dovere dei coniugi di accudire alla prole, di vigilare sulla loro educazione ed istruzione, di concorrere allo sviluppo psico-fisico.

⁶ Cfr. Dogliotti 1986, 1224 ss.; Mortati 1991, 158 s. Lo stesso Mortati evidenzia, in particolare, che la «specificazione risultante dall'attributo "personalista" potrebbe considerarsi superflua, perché implica nello stesso concetto di democrazia [...] ma acquista un suo pregnante significato quando ne consideri l'intento che l'ha suggerita, di porre a base di tutto il sistema dei rapporti fra stato e singoli l'esigenza del rispetto della persona».

essenziale, che risulta essere, per l'appunto, l'interesse del minore. È pur vero che il concetto può apparire quanto mai vago ed incerto: difatti, con tale terminologia ci si potrebbe riferire alla tutela delle inclinazioni ed affinità del minore, al soddisfacimento delle sue esigenze che potrebbero trovare maggior accoglienza in un genitore piuttosto che nell'altro, alla individuazione della persona maggiormente idonea a realizzare un dialogo costruttivo. Del resto, con tale termine si potrebbe evidenziare la necessità di attuazione del suo diritto all'educazione⁷. Questo diritto è inteso come la possibilità del minore di maturare una personalità autonoma e capace di determinarsi liberamente nella vita, di far propri, interiorizzandoli, i valori fondamentali della comunità a cui appartiene e di realizzare validi e profondi rapporti interpersonali⁸. In sostanza, la regolamentazione giuridica dell'interesse del minore impone una preferenza di quei valori che favoriscono la sua crescita, eliminando qualsiasi situazione di disagio che si viene a creare.

Occorre, tuttavia, non fermarsi ad una mera elencazione, apparentemente astratta, di quelli che potrebbero essere ascritti tra i diritti dei minori meritevoli di tutela; bisogna, infatti, individuare gli strumenti necessari, idonei a renderne effettivo non solo il riconoscimento, ma anche il godimento.

Dall'esame della giurisprudenza più ricorrente, si può affermare che l'attuazione dell'interesse del minore è l'obiettivo principale di tutta l'attività di tutela giudiziaria: il giudice ricopre un ruolo importante poiché lo scopo principale del suo intervento si finalizza nel realizzare protezione e promozione della personalità minorile; nel sanzionare determinati comportamenti lesivi di fondamentali diritti della persona; nel rimuovere dal proprio compito il soggetto che trascuri i propri doveri; nel prescrivere ai genitori comportamenti da tenere, come nel caso in specie.

⁷ Con il riconoscimento da parte dell'ordinamento giuridico italiano dei diritti inviolabili dell'uomo, ex art. 2 Cost., una parte della dottrina ritiene che si sia costituzionalizzato il diritto del minore non solo alla vita fisica, ma anche ad una esistenza pienamente umana, attraverso un adeguato processo educativo che gli permetta l'esercizio dei diritti fondamentali e l'adempimento dei doveri inderogabili. Cfr. Santoro 2008, 67 ss.

⁸ Ciò ha permesso l'individuazione nella Costituzione italiana di un diritto all'educazione, che ha contenuti molto più ampi di quanto risulti dai doveri dei genitori enumerati dall'art. 30 Cost., perché non investe soltanto lo *status* familiare dei figli, ma riguarda complessivamente la loro posizione nell'universo sociale, come il mezzo attraverso cui raggiungere «la libertà responsabile dell'uomo cosciente di sé e del mondo». Moro 1996, 383 s.

Nel caso preso in esame dalla Cassazione, se il genitore vuole convertire la figlia minore alla propria religione (modificata *ex post*), quando la minore è sempre stata abituata ad un altro credo, non può non tenere conto dell'eventuale disagio dalla stessa fatto palese. In casi come questi, tuttavia, la giurisdizione non può ricostruire i rapporti interpersonali strutturanti o svolgere una concreta funzione di sostegno. Per cercare di non compiere ulteriori errori in danno del minore è indispensabile non solo che il giudice, ma anche l'operatore sociale chiamato a coadiuvarlo nelle difficili e quanto mai delicate decisioni, siano adeguatamente specializzati e sappiano immedesimarsi con umiltà nella situazione su cui si incide, senza ricorrere a scorciatoie che, apparentemente, sembrano risolvere i problemi, ma che, invece, tamponano solo momentaneamente le situazioni senza risolverle. Dopo un'attenta valutazione, essi esprimono il loro parere con una relazione scritta da depositare agli atti del procedimento civile (anche se nel caso concreto non sembra che la valutazione delle reazioni della ragazza sia stata adeguatamente considerata).

Questa maggiore attenzione nei confronti del minore e del suo sviluppo nelle concrete situazioni spazio-temporali, porta inevitabilmente a considerarlo come soggetto e non come «oggetto del potere educativo dei genitori» e nemmeno come «il fine passivo di una funzione esercitata da altri per lui»⁹.

4. LO STATO DI DISAGIO

È indubbio che la scelta e la pratica di una religione rientra nella manifestazione del diritto di libertà religiosa, tutelato dall'art. 19 della Costituzione, conseguentemente, la nostra analisi ci porta a ritenere ammissibile un autonomo diritto di libertà religiosa da parte del figlio minore e a domandarci se l'esercizio di questo diritto possa contrastare con la divergente decisione di uno o di entrambi i genitori¹⁰. Una volta risolto il dilemma,

⁹ Moro 1996, 385 s.

¹⁰ Il diritto del minore ad essere educato si pone come limite all'ampia discrezionalità dei genitori nell'adozione dei contenuti e dei metodi dell'azione educativa, configurando un certo spazio di autodeterminazione o, più precisamente, di un moderato potere di «au-

diventa necessario definire il criterio cui ancorare la determinazione della maturità necessaria e sufficiente a sostenere la scelta del minore. Bisognerebbe fissare un limite d'età o lasciare al giudice la valutazione concreta circa il raggiunto discernimento nella singola ipotesi.

Due sembrano le soluzioni percorribili: la prima si riassume nel rifiuto di un conflitto tra il diritto di libertà religiosa del minore e la potestà dei genitori, soprattutto con riguardo alla funzione educativa ed al diritto di scelta dell'indirizzo religioso del minore; la seconda, invece, ammessa la possibilità del conflitto, si articola seguendo il criterio di fissare un'età (o un livello educativo) idonea che consenta al minore una vera e propria scelta.

Spesso la questione è vista esclusivamente dalla posizione dei genitori, pur cercando di tutelare il minore. Infatti, la maggior parte delle controversie analizzate dalla giurisprudenza si occupa del conflitto che sorge fra i due genitori, in particolar modo in regime di separazione o di divorzio. Emerge, inoltre, una maggiore attenzione all'eventuale contrasto tra i genitori nella determinazione degli indirizzi educativi in tema di religione, piuttosto che l'attenzione al più importante aspetto del bilanciamento dei rapporti tra poteri dei genitori e diritto di libertà religiosa del minore.

Nelle realtà esaminate, la problematica inerente all'educazione religiosa occupa un posto secondario in quanto si fa riferimento sempre e solo all'educazione.

Altro elemento importante è rinvenibile nel fatto che la Suprema Corte, nel caso in esame, nel porre l'accento sul criterio fondamentale cui il giudice deve attenersi, ovvero il superiore interesse del minore, sostiene che il perseguimento di tale obiettivo può comportare anche l'adozione di provvedimenti contenitivi o restrittivi nel caso si ravvedano conseguenze pregiudizievoli per la figlia. Si fa riferimento esplicito ad uno stato di disagio, patito dalla minore proprio nella sfera della scelta religiosa, venendosi a delineare un collegamento dannoso tra l'imposizione paterna e il diritto al credo religioso.

toeducazione» del minore, tale da escludere la totale coincidenza tra interesse del minore e modello educativo imposto dal genitore.

^{1a} definizione del concetto di educazione non è più intesa come sovrapposizione del docente su quella del discendente, con conseguente imposizione di determinati atteggiamenti del primo sul secondo, con la difficoltà di conciliazione del rapporto educativo con la libertà di scelta del minore.

Vale la pena di chiarire che lo stato di disagio non va confuso con lo stato di bisogno. Nella pratica, non vi è una vera e propria distinzione tra stato di bisogno e stato disagio; si tende ad accomunare i due concetti, i quali, al contrario, se distinti concettualmente possono aiutare la giurisprudenza nel suo operato; in ogni caso sia lo stato di disagio sia lo stato di bisogno sovente sono presi in considerazione al fine di effettuare solamente una valutazione economica del danno, mentre dovrebbero essere considerati relativamente all'esercizio dei diritti del minore.

Lo stato di disagio è rappresentabile nel momento in cui si verificano le condizioni generali in cui il minore viene ostacolato dall'imposizione di un credo religioso nel perseguimento della sua personalità (art. 2 Cost.). Lo stato di bisogno, invece, si rinviene nel comportamento materiale rilevante che limita di fatto la sua vita di relazione sia interna che esterna al contesto familiare.

La decisione della Suprema Corte risulta innovativa, a mio avviso, in quanto prende in considerazione i diritti del minore, facendo riferimento anche alle peculiarità delle varie situazioni; solo con una maggiore definizione delle tipologie di disagio si può favorire in maniera concreta una tutela piena dei minori stessi, veri protagonisti di tali vicende. Possiamo affermare che si è così introdotto un nuovo collegamento tra la categoria "stato di disagio" e credo religioso, utilizzando l'interesse superiore del minore come rimozione dello stato di disagio.

BIBLIOGRAFIA

- Dogliotti, Massimo. 1986. "L'interesse del minore nella separazione tra coniugi". *Diritto di famiglia e delle persone*, vol.15, pp.1223-1233.
- Moro, Alfredo Carlo. 1996. *Il diritto dei minori*, Bologna: Zanichelli.
- Mortati, Costantino. 1991. *Istituzioni di diritto pubblico*. Padova: Cedam.
- Santoro, Roberta. 2004. *Diritti ed educazione religiosa del minore*. Napoli: Jovene.
- Santoro, Roberta. 2008. "La centralità dell'interesse del minore". In *La famiglia e i suoi soggetti*, a cura di Maria Luisa Lo Giacco, 63-88. Bari: Cacucci Editore.

RELIGIOUS EDUCATION, STATE OF DISCOMFORT AND MINORS.

A comment to the judgment of the Italian Supreme Court of Cassation
of 24 May 2018, n.12954

Summary

This work has as its object the judgment of the Italian Supreme Court of Cassation of 24 May 2018, n. 12954, based on issues related to children and their religious education. Involving two separated parents and their minor daughter, the matter deals with the difficult subject of the parental agreement on their child's education (in this instance the religious one). It analyses how legitimate the father's behavior was to impose on his minor daughter the practice of a religion that differed from the one followed by the child's mother and puts out especially the discomfort caused to the minor, and lamented by her, in exercising this "new" cult. The analysis leads furthermore to considering that both the choice and the practice of a religion are part of the right to religious freedom, which is protected by art. 19 of the Italian Constitution, and, consequently, that a minor child's own right to the religious freedom is considered eligible. Moreover, it allows us to ask ourselves whether this right can still be exercised in case it enters in contrast with one or both parents' different decision.

Kew words: family; minor; religious education; state of discomfort; interest

EDUKACJA RELIGIJNA, STAN DYSKOMFORTU I OSOBY NIELETNIE.

Komentarz do wyroku włoskiego Najwyższego Sądu Kasacyjnego
z 24 maja 2018 r., nr 12954

Streszczenie

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wyrok włoskiego Najwyższego Sądu Kasacyjnego z 24 maja 2018 r., nr 12954, odnoszący się do edukacji religijnej nieletnich. Decydując o kwestiach związanych z separacją małżonków, orzeczenie odnosi się do kompleksowej kwestii ich porozumienia w sprawie edukacji (w szczególności religijnej) potomstwa, analizując legalność zachowania ojca narzucającego nieletniej córce religię odmienną od tej, którą ona praktykowała z matką. Zwrócono przy tym przede wszystkim uwagę na stan dyskomfortu, wywołany przez praktykowanie tego „nowego” kultu, na który skarżyła się nieletnia. Przeprowadzone analizy prowadzą do wniosku, że wybór i praktykowanie religii wchodzi w zakres prawa do wolności religijnej, które jest chronione przez art. 19 włoskiej

Konstytucji. Wynika stąd, że należy uznać autonomiczne prawo do wolności religijnej nieletniego dziecka, stawiając jednak pytanie, czy realizacja tego prawa może wchodzić w konflikt z odmienną decyzją jednego lub obojga rodziców.

Słowa kluczowe: rodzina; nieletni; edukacja religijna; stan dyskomfortu; interes

Tłumaczenie: Piotr Stanisław